

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 41 a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta a promuovere, nel territorio regionale, la produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo ovvero comunità energetiche. Tali strumenti operativi permettono alle famiglie (riunite in condominio o in singole unità abitative), agli enti pubblici locali e alle imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e collettivamente l'energia prodotta da impianti di energia rinnovabile.

In particolare il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente è formato da almeno due soggetti, ubicati in un medesimo edificio o condominio, che producono energia rinnovabile per il proprio consumo, anche eventualmente accumulandola o vendendola purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

Secondo la normativa europea di riferimento (direttiva c.d. RED II 2001/2018/UE) l'impianto di produzione di energia rinnovabile a servizio del gruppo di autoconsumo può essere di proprietà di un terzo o essere gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Per comunità energetica rinnovabile (CER) invece si intende un soggetto giuridico autonomo costituito, senza fini di lucro e in modo aperto e volontario, da persone fisiche, condomini, Comuni, piccole e medie imprese, titolari di attività commerciali ubicati in aree limitrofe, i quali decidono di realizzare impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Anche in questa ipotesi la CER può essere proprietaria dell'impianto di produzione di energia rinnovabile ovvero averne solamente la disponibilità in base ad un titolo giuridico diverso (per es. comodato d'uso, usufrutto...), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto non sia di ostacolo al perseguimento degli obiettivi della comunità.

Attraverso queste due innovative configurazioni i cittadini potranno godere di un ruolo attivo nella produzione di energia, ottimizzando produzioni e consumi e trasformandosi nei c.d. "prosumer" (produttori e nello stesso tempo consumatori), beneficeranno di tariffe più basse e di una crescente autonomia, limiteranno gli sprechi dovuti alla rete di distribuzione e contribuiranno ad abbattere le emissioni nocive.

Passando ad esaminare il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che il legislatore statale infatti, con l'approvazione del c.d. "Decreto Milleproroghe" (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – articolo 42 bis, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n. 8) e della delibera di ARERA (Autorità Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) del 4 agosto 2020, n. 318, ha reso possibile costituire questi due strumenti operativi per l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, diffusi da anni in Europa anche in Italia.

Il suddetto articolo 42 bis dispone quanto segue:

"Nelle more del recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti

rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente articolo.”.

Il nostro Paese si è mosso in questa direzione in quanto obbligato a recepire la direttiva 2001/2018/UE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili (c.d. REDII “RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE). Tale direttiva, che fa parte del processo di riforme del settore dell’energia contenuta nel pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (c.d. Clean Energy Package), agli articoli 21 e 22 ha previsto e disciplinato nell’ordinamento europeo l’istituto della comunità energetica rinnovabile.

Il termine per la completa implementazione della citata normativa europea è fissato nel mese di giugno 2021, mese entro il quale l’Italia dovrà non solo completare tale recepimento con una normativa tecnicamente dettagliata, ma anche fissare nuovi obiettivi di produzione energetica sostenibile per il futuro.

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza ad esempio, energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, delle biomasse, idraulica... etc.

E’ evidente che le esperienze maturate in questa fase transitoria, cioè dall’approvazione del Decreto Milleproroghe sino al mese di giugno 2021, serviranno per acquisire elementi utili nell’ambito del recepimento della citata normativa europea.

Il suddetto decreto prevede alcuni vincoli da rispettare per la costituzione di entrambe le configurazioni:

- vincolo di taglia degli impianti: sono ammessi solo impianti di generazione da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kw entrati in esercizio dal 1 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto n 162/2019) fino a 60 giorni dopo il recepimento effettivo della normativa europea sulle rinnovabili;
- vincolo di prossimità: nei gruppi di autoconsumo collettivo gli impianti devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio; gli impianti detenuti dalla CER invece, appartenenti anche a terzi ovvero a un membro della medesima, devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della configurazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione;
- approccio virtuale di contemporaneità tra autoconsumo e condivisione; in ogni momento l’energia viene prodotta dagli impianti, messa nella rete pubblica e contestualmente prelevata dall’insieme dei clienti finali (membri del gruppo di autoconsumo o della CER), con inevitabile riduzione delle perdite di rete conseguenti alla riduzione del transito di energia grazie alla produzione e autoconsumo istantaneo dell’energia elettrica in aree limitrofe.

Il citato articolo 42 bis stabilisce inoltre che il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) possa determinare una tariffa incentivante sull’energia condivisa per premiare l’autoconsumo collettivo e l’utilizzo di sistemi di accumulo.

Il MISE, in data 16 settembre 2020, ha infatti firmato il decreto attuativo che definisce le suddette tariffe incentivanti, prevedendo per i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili 100 Euro al MWh e per le CER 110 euro a MWh. L’incentivo, gestito dal GSE, sarà valido per un periodo di 20 anni, è cumulabile con il Superbonus del 110 per cento nei limiti previsti dalla legge e riguarda solo l’energia prodotta e condivisa da intendersi come il valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia prodotta immessa in rete dagli impianti e l’energia prelevata dagli associati stessi.

In data 22 dicembre u.s., il GSE ha inoltre pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa “predisponendo anche un portale per l’invio di istanze preliminari di accesso al servizio.

Il quadro normativo statale previsto per la costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER risulta quindi attualmente completo.

La proposta di legge in esame, seguendo le esperienze già messe in atto da altre regioni (Piemonte, Puglia, Liguria, Calabria), in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta ad introdurre una specifica disciplina regionale che sia di supporto alla creazione di “un modello dal basso” orientato a favorire lo scambio di energia pulita tra soggetti appartenenti allo stesso edificio /condominio ovvero alla stessa comunità energetica rinnovabile al fine di ottenere a livello regionale:

- benefici ambientali: tramite le due configurazioni sarà possibile aumentare l'efficienza energetica, contrastare la dispersione di energia tramite consumo a KM zero, ridurre la dimensione degli impianti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 di riduzione dell'inquinamento.
- benefici economici: per i soggetti aderenti al gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alla CER, con riduzione dei costi in bolletta e recepimento di specifici incentivi del GSE;
- benefici sociali: incremento della cittadinanza attiva con maggiore partecipazione diretta degli utenti, diffusione di senso civico e di appartenenza ad una comunità di individui.

L'intervento normativo si compone di 9 articoli.

Il primo declina le finalità generali della legge.

Il secondo specifica che, per quanto non previsto da questa legge, si applicano le definizioni ed i requisiti minimi dettati dal legislatore statale in materia (articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162).

Il terzo individua le modalità di costituzione e partecipazione delle CER. In particolare viene previsto che i comuni interessati a proporre ovvero ad aderire ad una CER proposta da terzi adottino un protocollo di intesa redatto sulla base di uno schema tipo definito dalla Giunta regionale. Tale protocollo dovrà poi rimandare ad un successivo atto la costituzione della CER medesima, in base alla forma giuridica prescelta per la sua configurazione, corrispondente, seguendo le indicazioni contenute nella citata delibera ARERA n. 318 /2020, a quella tipica degli enti del Terzo settore.

Il quarto specifica le attività svolte dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER (funzioni attribuite alle CER).

Il quinto contempla le attività che la Regione pone in essere per promuovere la costituzione ed il funzionamento di entrambe le configurazioni. Viene in particolare previsto l'impegno della Regione a sostenere finanziariamente la predisposizione di progetti e la realizzazione degli impianti necessari per la produzione di energia rinnovabile, secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale nell'ambito delle risorse regionali specificate nell'articolo 8.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale.

L'articolo 7 contiene le disposizioni necessarie per attuare la legge.

L' articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 9 le norme finali.

